



Associazione
Amici della Biblioteca
CASCINA GRANDE

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci per modifica statuto

L'anno 2023 il giorno 11 Novembre alle ore 14, si è svolta in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci presso la sede legale Rozzano - Via Togliatti 105, regolarmente convocata, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto Sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore come richiesto dal RUNTS
2. Varie ed eventuali

Viene designato a Presiedere l'Assemblea la Signora Lucia Gandolfi che chiama a fungere da segretario la Signora Casiroli Graziella.

Il Presidente dopo aver constatato che l'Assemblea Straordinaria in 1° convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità necessarie per la convocazione della Assemblea, precisa che sono presenti n. 13 soci di persona e n. 12 per delega che vengono elencati in fondo pagina quindi dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed atta a decidere e deliberare

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il punto posto all'ordine del giorno che riguarda la modifica dello Statuto ai punti 3 e 28, al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Si procede alla lettura, articolo per articolo, dei due punti modificati evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Il Presidente risponde alle richieste di chiarimento dei presenti, che dopo alcune delucidazioni si dichiarano soddisfatti e l'assemblea approva la modifica dello statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO
AMICI DELLA BIBLIOTECA CASCINA GRANDE
ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1 – PREMESSA, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione ha per scopi la promozione delle attività della biblioteca in collaborazione con il Comune di Rozzano e con altre realtà, lo studio e la proposta di iniziative atte a favorire meglio le relazioni fra biblioteca ed utenza, l'organizzazione di corsi, seminari ed incontri coerenti con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed ha un'organizzazione di tipo democratico e che promuove con il lavoro dei propri volontari i servizi della biblioteca come indispensabile via d'accesso locale alla conoscenza, al pensiero, all'informazione, all'apprendimento permanente e alla lettura.

Intende perseguire le finalità esposte all'ART. 2

1. E' costituita l'associazione denominata: **"Amici della Biblioteca Cascina Grande ETS"**, in breve **"associazione"**. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d. lgs 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel comune di Rozzano (MI) e la sua durata è illimitata. Il sito Internet ufficiale dell'Associazione è www.amicibibliotecarozzano.it ed esso rappresenta la sua sede operativa e ha sede in Italia. Presso il sito indicato vengono pubblicati i comunicati ufficiali, gli avvisi ai Soci e le convocazioni. La sede ed il sito Internet potranno essere modificati da delibere del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione ha per scopi la promozione delle attività della biblioteca in collaborazione con il Comune di Rozzano e con altre realtà, lo studio e la proposta di iniziative atte a favorire meglio le relazioni fra biblioteca ed utenza, l'organizzazione di corsi, seminari ed incontri coerenti con le finalità dell'Associazione.

Al fine di perseguire le suddette finalità, l'Associazione potrà:



- organizzare l'attività di volontariato in relazione ai servizi della Biblioteca Civica, in collaborazione con i suoi organi gestionali, inquadrandone le attività in apposite convenzioni con il Comune di Rozzano
- sostenere il lavoro volontario in biblioteca come forma di intervento sociale a favore della promozione e dello sviluppo dell'individuo e della società nel suo complesso
- sostenere con i propri volontari progetti di consolidamento e ampliamento dei servizi già esistenti
- studiare e proporre iniziative e/o progetti atti a favorire il miglioramento complessivo della relazione fra biblioteca ed utenza e a conseguire un radicamento sempre più profondo della biblioteca nel territorio e in ambito extraterritoriale
- collaborare, secondo quanto previsto da apposite convenzioni, alle raccolte di dati che la biblioteca periodicamente elabora per un corretto monitoraggio delle esigenze degli utenti del servizio
- offrire supporto esterno per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali della biblioteca valorizzando le competenze e la professionalità specifiche dei propri membri
- organizzare e realizzare, secondo quanto previsto da apposite convenzioni, corsi, seminari, incontri e altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'associazione
- disciplinare e regolamentare la propria organizzazione in modo da permettere e favorire la massima adesione e partecipazione alle sue attività
- organizzare gite culturali per i soci dell'associazione

ART. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alla lettera:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

A. Rinaldi

ART. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale individuate nell' art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività

ART. 5 – RACCOLTA FONDI

L'associazione può organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – AMMISSIONE

1. Possono divenire Soci ordinari tutti coloro che condividano finalità ed obiettivi dell'Associazione e soddisfino i seguenti requisiti:

- accettino il presente Statuto ed ogni eventuale regolamento interno.

L'ammissione dei Soci ordinari avviene con domanda scritta degli stessi interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato
L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finanziari allo svolgimento delle attività associative.

Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea



2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie possibilità personali, con la propria attività gratuita e volontari, per il conseguimento dello scopo;
 - c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.
 - d) Evitare comportamenti che si pongano in conflitto con gli scopi prefissati dall'Associazione o che ne compromettano il buon nome.
 - e) Comunicare al Segretario dell'Associazione eventuali variazioni del proprio recapito e del proprio indirizzo e-mail ai fini delle comunicazioni dell'Associazione.
 - f) Consultare periodicamente il sito Internet ufficiale per prendere visione dei comunicati emessi.
 - g) L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie ed è da considerarsi a tempo indeterminato salvo che non si verifichi uno degli eventi previsti dall'articolo 8.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa, previa contestazione dei fatti all'interessato, per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità o sfiducia da parte dell'Associazione. L'esclusione del socio avviene anche per:



- ritardo nel pagamento della quota associativa annuale;
 - cessazione ingiustificata della collaborazione;
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea degli associati mediante raccomandata al presidente dell'associazione.
 6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. l'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) Il consiglio direttivo;
 - b) Il presidente;
 - c) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - d) L'assemblea dei soci;
 - e) Collegio dei garanti, se nominato
2. Gli organi sociali, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

ART. 11 – ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto
3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.



4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che, acquistata tale qualifica, siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell'associazione, le riunioni si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) Che siano presenti, ancorché non nello stesso luogo, il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove si trova il presidente;
 - b) Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. Le candidature al Consiglio Direttivo, dei Soci in regola con la quota, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo uscente entro 60 giorni dalla data entro la quale deve essere tenuta l'Assemblea.

ART. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i propri associati;
 - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) Approvare il rendiconto / bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
 - e) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - f) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - g) Approvare eventuali variazioni dell'ammontare della quota sociale annuale proposta dal direttivo;
 - h) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;



- b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Il Segretario dell'Associazione provvede a redigere il verbale dell'Assemblea e a pubblicarlo sul sito internet ufficiale dell'Associazione entro 30 giorni.

ART. 13. – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e dovrà essere pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data di prima convocazione.

ART. 14 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/10 dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
6. All'apertura di ogni seduta, L'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.



10. E' possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito regolamento che garantiscano l'accertamento e l'identità del socio.
11. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente dal segretario, è pubblicato sul sito internet e conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. La decisione dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti maggiorenni, da definirsi in numero dispari. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vice presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato pena l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ART. 16 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

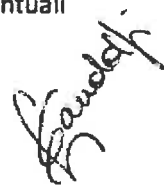
1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.
 - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) Stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e proporre eventuali variazioni di essa da sottoporre all'approvazione della prima assemblea;
 - g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente dall'assemblea;
 - h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;



- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) Deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione di soci;
- l) Eleggere il presidente e vice presidente o più vice presidente
- m) Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario / tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consenti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) Istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e delle assemblee;
- q) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) Istituire comitati scientifici, anche attraverso membri esterni all'associazione di comprovata esperienza, che forniscano il supporto tecnico / scientifico,
- s) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- t) Assumere ogni altra competenza ed espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o alla legge, all'Assemblea o altro organo sociale.

ART. 17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati terminano la carica alla scadenza degli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inviata tramite telefax, o con altro mezzo anche telematico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. L'eventuale impossibilità a partecipare deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.



5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. E' consentita la partecipazione al consiglio direttivo anche in collegamento remoto audio-video.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo e pubblicato sul sito internet.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo fra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - g) In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente
4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

ART. 19 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART.20 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l'obbligo di assistere e coordinare annualmente il Consiglio Direttivo nella redazione del rendiconto economico e finanziario e del preventivo dell'Associazione e di presentarlo all'Assemblea dei Soci. E' nominato in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica tre (3) anni.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "C. Audolf", is located in the bottom right corner of the page.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, cioè al superamento delle soglie previste dall'art. 30 del CTS (D.Lgs 117/2017) nelle modalità sotto menzionate o, in mancanza di essi qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 – COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplementi, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

ART. 23 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;



- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)
 - e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e), sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
 3. I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario

ART. 24 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) Quote sociali;
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impegno di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) Eventuali proventi derivanti da attività diverse nel rispetto dei limiti disposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 25 – SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e art. 87 del D.Lgs. n.117/2017

ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato



4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice di Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività devono essere deliberate dal consiglio direttivo e devono essere discussi ed approvati entro la data di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 28 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

ART. 29 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea non individuato l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/2017

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPV UT PAVIA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1782
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/11/2023 REGISTRATO IL 15/11/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001782

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 97315830154 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOT
ID. TELEMATICO: TNZ23L001782000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 97315830154

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
AGEVOLAZIONE:TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
IP